



# **COMUNE DI OLIENA**

## **Provincia di Nuoro**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI OLIENA AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 25 del 20/07/2025)

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

### **TITOLO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

**Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata entrate tributarie da accertamenti esecutivi**

**Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

**Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione o pagamenti parziali**

**Articolo 5 - Effetti della dichiarazione**

**Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti**

**Articolo 7 - Effetti della definizione agevolata**

### **TITOLO III**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

**Articolo 8 - Oggetto della definizione agevolata degli omessi versamenti e dichiarazioni**

**Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

**Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata**

**Articolo 11 – Entrata in vigore**

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione delle seguenti tipologie di definizione agevolata:
  - Definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito della notifica di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune di Oliena e non ancora affidati alla riscossione coattiva;
  - Definizione agevolata di omessi versamenti e dichiarazioni;

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

#### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata entrate tributarie da accertamenti esecutivi**

1. Il presente Titolo disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito della notifica di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune di Oliena e notificati alla data del 30/04/2026 e comunque non ancora affidati alla riscossione coattiva;
2. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati nel presente Titolo II sono le seguenti:
  - ☐ Imposta municipale propria (IMU)
  - ☐ Tassa sui rifiuti (TARI)
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6:
  - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - delle spese di notifica;
4. Con l'adesione alla definizione agevolata non saranno più dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ **sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;**
- ☐ **interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;**
- ☐ **interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;**

5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. L'adesione alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II non può essere riferita a singoli carichi ma all'esposizione debitoria complessiva del contribuente.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, dovrà richiedere al Comune, mediante istanza on line o utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale, da consegnare a mano o tramite pec al Protocollo dell'Ente, l'ammontare delle pendenze debitorie che possono essere oggetto di definizione agevolata.
2. Entro i 15 giorni successivi dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il Comune trasmette al debitore, con le modalità indicate in fase di richiesta, le proprie pendenze.
3. Il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione entro il termine del 30 settembre 2026.
4. Non verranno accolte le istanze presentate oltre tale termine.
5. La dichiarazione di adesione potrà essere trasmessa:
  - a) mediante il servizio digitale "istanze on line";
  - b) mediante consegna a mano al Protocollo dell'Ente;
  - c) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.olienta.nu.it,
6. La modulistica sarà pubblicata e resa disponibile sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del regolamento.
7. Nella dichiarazione di cui al comma 3, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal successivo art. 6, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
8. Il mancato deposito, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, dell'istanza di rinuncia ai ricorsi, ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di

contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Il Comune entro il termine del 31/12/2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

#### **Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione o pagamenti parziali**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 5 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

#### **Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma 3.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- per importi complessivamente dovuti fino a 100 euro: in un'unica soluzione;
  - per importi complessivamente dovuti oltre 100 euro e fino a 500,00 euro: fino a max 4 rate mensili
  - per importi complessivamente dovuti oltre 500,00 euro e fino a 3.000 euro: fino a max 24 rate mensili
  - per importi complessivamente dovuti oltre 3.000,00 euro e fino a 6.000 euro: fino a max 36 rate mensili
  - per importi complessivamente dovuti oltre 6.000,00 euro e fino a 10.000 euro: fino a max 48 rate mensili
  - per importi complessivamente dovuti oltre 10.000 euro: fino a max 60 rate mensili.
4. La scadenza della prima o unica rata è fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di notifica della comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, del presente Regolamento.
  5. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza.
  6. Le spese di notifica di cui al comma 3 dell'art. 2 saranno addebitate nella prima rata.

#### **Articolo 7 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere.
2. Le somme relative a sanzioni e interessi, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della rata unica o delle singole rate si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza stabilita.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

### **TITOLO III**

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

## **Articolo 8 - Oggetto della definizione agevolata degli omessi versamenti e dichiarazioni**

1. Il presente Titolo, disciplina la definizione agevolata:

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente Regolamento e non ancora oggetto di accertamento relativi alla Tassa Rifiuti per le annualità dal 2021 al 2024;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente Regolamento e non ancora oggetto di accertamento relativi all'Imposta Municipale Unica per le annualità dal 2021 al 2024, ad esclusione dell'imposta riferibile agli immobili di Categoria di D (produttivi) in quanto per essi vige la riserva a favore dello Stato prevista dall'art. 1 comma 744 della Legge n. 160/2019;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente Regolamento e non ancora oggetto di accertamento relativi all'Imposta di Soggiorno per le annualità d'imposta dal 2024 al 2025;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente Regolamento e non ancora oggetto di accertamento relativi Canone Unico Patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie per le annualità d'imposta dal 2021 al 2024;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente articolo, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso e notificato entro il 30/04/2026. In tal caso si applica quanto previsto dal Titolo II.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa/imposta, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 2.

4. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Titolo III può riguardare anche singole tipologie di tributo e singole annualità.

## **Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Il debitore, in riferimento ai soli omessi versamenti riferiti alla Tari e al CUP sulle esposizioni pubblicitarie, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, potrà richiedere al Comune, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale, l'ammontare delle pendenze debitorie che possono essere oggetto della definizione agevolata di cui presente Titolo III.

2. Nel caso degli omessi versamenti di Imu e Imposta di soggiorno, trattandosi di imposte in autoliquidazione, la quantificazione degli omessi versamenti dovrà essere effettuata direttamente dal contribuente.
3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersene, rendendo entro il termine del 30 settembre 2026 apposita dichiarazione.
4. La dichiarazione di adesione potrà essere trasmessa:
  - a. mediante il servizio digitale “istanze on line”;
  - b. mediante consegna a mano al Protocollo dell’Ente;
  - c. mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.oliana.nu.it,
5. La modulistica sarà pubblicata e resa disponibile sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del regolamento.
6. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 3, il debitore allega anche l’eventuale dichiarazione omessa o l’eventuale dichiarazione in rettifica.
7. Nella dichiarazione il debitore indica anche il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6.
8. Il Comune entro il termine del 31/12/2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l’ammissione alla definizione agevolata, specificando l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
9. Per quanto riguarda la scadenza della prima o unica rata, si applica quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del presente regolamento.
10. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
11. Nel caso in cui la definizione comporti l’obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
12. La compensazione con crediti tributari del debitore è da ritenersi in ogni caso esclusa.

#### **Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza stabilita per le singole rate.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il

pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.